

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-313 del 24/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.O.L. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di laminati in polistirolo e polietilene tereftalato tramite operazioni di estrusione, rifilatura e avvolgimento bobine sito nel Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-339 del 24/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.O.L. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di laminati in polistirolo e polietilene tereftalato tramite operazioni di estrusione, rifilatura e avvolgimento bobine sito nel Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in data 02/05/2016 tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/07/2016, acquisita al Prot. Com.le 67230 del 04/08/2016 e da Arpae al PGFC/2016/11659 del 04/08/2016, da **R.O.L. S.R.L.** nella persona di Oliviero Antonaci, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di laminati in polistirolo e polietilene tereftalato tramite operazioni di estrusione, rifilatura e avvolgimento bobine sito nel Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/08/2016 Prot. Com.le 72908, acquisita al PGFC/2016/12696 formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 28/09/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 81663 del 29/09/2016 ed al PGFC/2016/14308;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 84469 del 06/10/2016, acquisito al PGFC/2016/14718, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Visto che con nota PGFC/2016/15986 del 03/11/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 15/11/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- in merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, la responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto documentazione;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 11/11/2016 ha comunicato che *“la ditta ha presentato la documentazione di impatto acustico a firma del TCA Dott. P. Bilancioni inviata ad Arpae per parere tecnico, si provvederà pertanto a redigere parere o nulla-osta a seguito di parere Arpae”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione del nulla-osta sull'impatto acustico da parte del Comune di Forlì, nonché la trasmissione da parte della Ditta della documentazione richiesta in materia di emissioni in atmosfera e gestione rifiuti e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza stessa.

Dato atto che con nota PGFC/2016/16588 del 16/11/2016 è stata richiesta alla ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 29/11/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi, acquisito al Prot. Com.le 101544 del 30/11/2016 ed al PGFC/2016/17386;

Tenuto conto che in data 21/12/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì ulteriore documentazione integrativa acquisita al Prot. Com.le 108067 ed al PGFC/2016/18524;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 23/01/2016;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 23/01/2016;
- Nulla-osta acustico: Atto Prot. Com.le 106237 del 12/12/2016 a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì avente ad oggetto "*AUA Ditta ROL SRL - Lavorazione di pet e polistirolo - Via Virgilio, 22 - RIF. PG. 00067230/16 – NULLA-OSTA ACUSTICO*", acquisito al PGFC/2016/18210 del 15/12/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, nell'Allegato B e nell'Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione n. 415 del 24/07/2006, prot. n. 59661/06, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- Iscrizione n. 520 del 21/03/2013, prot. n. 60286/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia in data 15/12/2016 il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta R.O.L. S.r.l.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **R.O.L. S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **R.O.L. S.R.L.** (C.F./P.IVA 02342110406) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22, per **lo stabilimento di produzione di laminati in polistirolo e polietilene tereftalato tramite operazioni di estrusione, rifilatura e avvolgimento bobine sito nel Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - **Nulla-osta acustico** di cui alla L. 447/1995;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 415 del 24/07/2006, prot. n. 59661/06, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Con l'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/07/2016, prot. n. 67230/2016, acquisita al PGFC/2016/11659 del 04/08/2016, la Ditta ha richiesto la modifica relativa all'inserimento di una nuova linea di estrusione collegata all'emissione E1 "ESTRUSIONE" esistente.

Con nota del 18/08/2016, acquisita al PGFC/2016/12288, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria relativamente alla modifica richiesta.

Con PEC del 18/08/2016, acquisita al PGFC/2016/12289, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì un parere, in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, circa l'obbligo o meno per la Ditta di aspirare e convogliare all'esterno gli effluenti prodotti dalle attività di macinazione degli scarti di materiali termoplastici (attività di recupero rifiuti), che veniva effettuata in assenza di captazione, aspirazione e convogliamento degli eventuali inquinanti prodotti.

Con le integrazioni all'istanza di AUA presentate al SUAP del Comune di Forlì in data 29/09/2016, con nota prot. n. 81663/2016, acquisita al PGFC/2016/14308, la Ditta ha richiesto anche l'introduzione di un nuovo punto di emissione E2 "GRANULATORE", relativo agli effluenti prodotti dalle attività di macinazione degli scarti di materiali termoplastici di cui sopra.

Con nota acquisita al PGFC/2016/14664 del 06/10/2016, il Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì ha trasmesso la nota prot. n. 2016/0215873/P del 06/10/2016 con cui ha comunicato di aver sottoposto il suddetto quesito alla Medicina del lavoro e che *"sulla base della documentazione inviata dalla Ditta in cui si dichiara di introdurre un nuovo punto di emissione E2 asservito al granulatore (mulino) si ritiene che nulla osti a quanto proposto"*.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/11/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione n. E1 – Estrusione (emissione modificata)

Nel punto E1 vengono convogliate le emissioni provenienti dagli estrusori esistenti e da una nuova linea che lavora il materiale plastico, granulo di polistirolo o PET, che viene riscaldato ad una temperatura da 180 °C a 280 °C sotto forma di fogli di diversa larghezza. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da Sostanze organiche volatili. L'attività di estrusione, come descritta, rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.5.14 "STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI", che fissa un valore limite per le Sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc, nonché al punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., che fissa un valore limite per i COV (espressi come COT) pari a 20 mg/Nmc.

Pertanto, ai sensi del punto C.I dell'Allegato 3A alla D.G.R. 1769/10 e s.m.i., si è valutato di applicare il valore limite più restrittivo indicato nella medesima Deliberazione con obbligo dell'autocontrollo annuale. La Ditta dovrà provvedere alla relativa messa in esercizio ed effettuare tre controlli in sede di messa a regime.

Emissione n. E2 – Granulatore (emissione nuova)

Nel punto E2 vengono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di recupero di rifiuti, effettuata mediante triturazione con mulino di materie plastiche per produrre granuli da inviare in testa al processo produttivo. L'emissione è dotata di ciclone e poi di filtro a cartucce. L'attività come descritta rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.5.3 "MISCELAZIONE, GRANULAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI", che fissa un valore limite per le Polveri pari a 20 mg/Nmc, nonché al punto 4.2 della D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. che fissa un valore limite per le Polveri pari a 10 mg/Nmc. Per quanto riguarda il valore limite delle Polveri, secondo il disposto di cui al sub allegato II del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., viene applicata la riduzione del 10% del valore stabilito per attività non comportanti il trattamento dei rifiuti.

Pertanto si è valutato di applicare per il parametro Polveri il valore limite pari a 9 mg/Nmc, con obbligo dell'autocontrollo annuale. La Ditta dovrà provvedere alla relativa messa in esercizio entro sei mesi dal rilascio dell'AUA ed effettuare tre controlli in sede di messa a regime.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/11/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione della documentazione integrativa costituita dalle schede tecniche degli impianti di abbattimento di cui alla emissione E2 (ciclone e filtro a cartucce), utilizzando la modulistica approvata con D.G.R. 1497/2011.

In data 21/12/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la suddetta documentazione integrativa, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti dal medesimo SUAP con nota del 21/12/2016, acquisita al PGFC/2016/18524 (a rettifica della documentazione precedentemente inviata dal medesimo SUAP in data 30/11/2016, PGFC/2016/17386).

In data 29/12/2016 l'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpae S.A.C. ha richiesto via e-mail un riscontro ad Arpae Sezione Provinciale – Distretto di Forlì in merito alla suddetta documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ritenendo di confermare quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del 15/11/2016. Con e-mail del 02/01/2017 Arpae Sezione Provinciale - Distretto di Forlì ha condiviso la valutazione positiva della documentazione integrativa.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL della Romagna con nota prot. n. 2016/0215873/P del 06/10/2016, acquisita al PGFC/2016/14664, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 15/11/2016 e della positiva valutazione sulla documentazione integrativa, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 415 del 24/07/2006 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/07/2016, prot. n. 67230/2016, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di laminati in polistirolo e polietilene tereftalato tramite operazioni di estrusione, rifilatura e avvolgimento bobine, sono

autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – ESTRUSIONE (n. 4 linee di produzione)

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E2 – GRANULATORE

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
----------------	---	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui alla **emissione modificata N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla relativa messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione. Qualora la Ditta non provveda alla messa in esercizio dell'emissione modificata N. 1 **entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico di tale emissione (esistente ma precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo). **Entro un mese** dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoojc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui alla **nuova emissione N. 2** entro sei mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Nel caso in cui la Ditta non proceda alla relativa messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione, pertanto decorso tale termine l'attività di macinazione degli scarti

di materiali termoplastici non potrà essere effettuata e la nuova emissione E2 si intenderà non autorizzata.

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpaè Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaè Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui rispettivamente alla **emissione modificata N. 1** e alla **nuova emissione N. 2** con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalle rispettive date di messa in esercizio di cui sopra, la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** e alla **nuova emissione N. 2**.
7. Dalle rispettive date di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** e alla **nuova emissione N. 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla Ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaè Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaè Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione modificata N. 1** e della **nuova emissione N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalle rispettive date di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaè competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29.07.2016, acquisita al PGFC n. 11659 del 04.08.2016, e sue successive integrazioni, dalla ditta **R.O.L. S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì – Via Virgilio n. 22**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti plastici (R13-R3);

Dato atto che nella istanza di AUA in oggetto il legale rappresentante dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo (iscrizione n. 520 del 21.03.2013, prot. n. 60286/13);

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 15.11.2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni, fatta salva la presentazione di specifica documentazione in materia di emissioni in atmosfera e gestione rifiuti e la positiva valutazione della stessa;

Dato atto che relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06, la documentazione presentata dalla ditta in oggetto, acquisita al PGFC n. 17386 del 30.11.2016 soddisfa quanto richiesto nella suddetta seduta della Conferenza del 15.11.2016;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. prov.le n. 20390 del 28.02.2008, denominata "Planimetria B – Piano Terra", scala 1:200, a firma del geom. M. Montevecchi e Planimetria acquisita al PGFC n. 14308 del 29.09.2016 denominata "Tav. n. 1 - Allegato C1 – Planimetria Generale Emissioni in atmosfera", datata 28.09.2016 scala 1:100, a firma dell'Ing. O. Antonaci

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **R.O.L. S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlì – Via Virgilio n. 22, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Virgilio n. 22** con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti di plastica	020104, 150102, 200139, 191204	R3 □ R13	285	3.400	3.400
6.2 - Sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105, 160306	R3 □ R13	50	600	600

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 5** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. e s.m.i..
- 5) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa e i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA P. Bilancioni;

Considerato che trattasi di attività a ciclo continuo;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 15/11/2016 ;

Visto il parere favorevole di Arpae – Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì in data 06/12/2016 P.G. 00103288;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

- siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge,

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.